

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 07-02-2018) 14-03-2018, n. 6210

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - rel. Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8749/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;

- ricorrente -

contro

P.C.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Pace, domiciliato presso la cancelleria della Corte, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 343/8/16 depositata il 22 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nell'adunanza ex **art. 380-bis c.p.c.**, del 7 febbraio 2018.

Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

atteso che:

L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la pronuncia che in sede di rinvio ha dichiarato spettare al già dirigente ENEL P.C.G. l'importo di Euro 168.094,47 per rimborso di ritenute indebite sulle prestazioni erogate dal fondo di previdenza integrativa PIA/FONDENEL. Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione, avendo il giudice di rinvio recepito acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in ordine all'entità del debito restitutorio.

Il primo motivo è fondato: qualora siano mosse alla consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni della scelta, non potendo egli limitarsi a un acritico richiamo delle conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. 4797/2007 Rv. 596664, Cass. 10688/2008 Rv. 603249, Cass. 25862/2011 Rv. 620552, Cass. 23637/2016 Rv. 642660); nella specie, pur dando atto che l'Agenzia delle Entrate ebbe a contestare tramite apposita memoria le risultanze peritali con specifico riguardo all'effettivo investimento di mercato degli accantonamenti del fondo (punto centrale della lite), il giudice di rinvio si è limitato a recepire senz'altro le conclusioni del proprio tecnico, sicchè il dispositivo risulta sorretto da un mero simulacro di motivazione.

La memoria depositata dal controricorrente non incide sulle superiori argomentazioni.

Restano assorbiti gli ulteriori tre motivi di ricorso, i quali, denunciando inosservanza del principio di rinvio e omesso esame di fatto decisivo, replicano le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio e ignorate dal giudice a quo.

Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018